

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
AMBITO ASP_AN2.9: VIA LASIE**

Progettisti:

Arch. Claudio Remondini
Ordine Architetti di Bologna n. 642

Arch. Francesco Remondini
Ordine Architetti di Bologna n. 2746

Committente:



VIA I Maggio N° 47 - IMOLA

TEL. 0542/24365

1 ELABORATI STATO DI FATTO

- 1.a - Estratto strumenti urbanistici sovraordinati
- 1.b - Estratto strumenti di pianificazione comunale
- 1.c - Estratto di mappa catastale
- 1.d - Planimetria rilievo dello stato di fatto
- 1.e - Sezioni e profili di rilievo dello stato di fatto
- 1.f - Documentazione fotografica

2 ELABORATI DI PROGETTO

- 2.a - Planimetria di progetto planivolumetrico
- 2.b - Sezioni e profili
- 2.c - Sezioni stradali
- 2.d - tipologie edilizie, destinazioni d'uso e altezze
- 2.e - progetto di massima dei servizi a rete
 - 2.e_1 - progetto di massima rete fognaria
 - 2.e_2 - progetto di massima reti acqua e gas
 - 2.e_3 - progetto di massima reti elettriche
 - 2.e_4 - progetto di massima reti illuminazione pubblica
 - 2.e_5 - progetto di massima rete telefonica
- 2.f - Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
- 3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- 4 SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
- 5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
- 6 RELAZIONE VALSAT
- 7 RELAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO
- 8 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA

P.U.A. Asp AN2.9 - Via Lasie

tav. n.

1.a

oggetto della tavola:

**Estratto strumenti urbanistici
sovraordinati**

data:

19/11/2019

scala:

rev.	data:	oggetto:	elaborato:	verificato:	approvato:
1	19/11/2019	prima emissione	M. Remondini	F. Remondini	-
2					-
3					-
4					-
5					
6					


PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 1

Tutela dei sistemi ambientali e
delle risorse naturali e storici-culturali

scala 1:25.000 - foglio IV





STESURA APPROVATA

Delibera del Consiglio Provinciale n.27 del 25/06/2012

Legenda

Legenda

Sistema idrografico

-  Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico principale (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico secondario (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico minore (art. 4.2)
-  Canali di bonifica (art. 4.2)
-  Canale Emiliano - Romagnolo (art. 4.2)
-  Fasce di tutela fluviale (art. 4.3)
-  Fasce di tutela fluviale (art. 4.3): area interessata dal campo base TAV (utilizzabile per l'ampliamento o il trasferimento delle aziende già insediate nel comune di Pianoro secondo i criteri richiesti dal PTCP e fatte salve le verifiche previste dall'art.18 del PSAI)
-  Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4)
-  Aree ad alta probabilita' di inondazione (art. 4.5)
-  Aree di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree di localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree di potenziale localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni (art. 4.11)

Sistema provinciale delle aree protette

-  Parchi regionali (art. 3.8)
-  Parchi attuati dalla Provincia di Bologna (art. 3.8)
-  Riserve naturali regionali (art. 3.8)
-  Aree di riequilibrio ecologico (art. 3.8)

Sistema Rete Natura 2000

-  Zone di Protezione Speciale (ZPS) (art. 3.7)
-  Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) (art. 3.7)
-  Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (art. 3.7)

Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici

Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici

-  Sistema collinare (artt. 3.2, 7.1 e 10.8)
-  Sistema di crinale (artt. 3.2 e 7.1)
-  Sistema delle aree forestali (art. 7.2)
-  Sistema delle aree forestali (art. 7.2): aree oggetto di rimboschimento
-  Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 7.3)
-  Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4)
-  zone di rispetto dei nodi ecologici
-  nodi ecologici complessi
-  Zone di tutela naturalistica (art. 7.5)
-  Zone umide (artt. 3.5 e 3.6)
-  Crinali significativi (art. 7.6)
-  Calanchi significativi (art. 7.6)
-  Dossi (art. 7.6)

Risorse storiche e archeologiche

-  ⁿ Complessi archeologici (art. 8.2a)
-  ⁿ Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b)
-  ⁿ Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c)
-  Zone di tutela della struttura centuriata (art. 8.2d1)
-  Zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2d2)
-  Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2e)
-  ⁿ Centri storici (art. 8.3)
-  Centri storici in relazione fra loro (art. 8.3)
-  Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti (art. 8.4)
-  Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 8.4)
-  Viabilità storica (prima individuazione) (art. 8.5)
-  ***** Principali canali storici (art. 8.5)
-  ⁿ  Principali complessi architettonici storici non urbani (art. 8.5)

centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.

2. (P) **Individuazione.** Il PTCP individua i beni di interesse archeologico nella tav. 1 e nell'Allegato D "Complessi archeologici e aree di concentrazione archeologica", secondo le seguenti categorie:

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

a) **complessi archeologici**, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b) **aree di accertata e rilevante consistenza archeologica**, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;

c) **aree di concentrazione di materiali archeologici** o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE

d1) **zone di tutela della struttura centuriata**, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

d2) **zone di tutela di elementi della centuriazione**, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

FASCIA DI RISPETTO VIA EMILIA

e) **fascia di rispetto archeologico della via Emilia**, di ampiezza pari a m.30 per lato, all'esterno del TU (territorio urbanizzato v.) e del TPU (territorio in corso di urbanizzazione v.). Tale fascia di rispetto viene così individuata in quanto il percorso stradale della via Emilia ricalca la più importante arteria di traffico dell'antichità, lungo la quale si sono sviluppati, oltre a grandi centri urbani, anche insediamenti minori e singole strutture abitative, e le relative aree cimiteriali; nonché in quanto in tale fascia sono compresi i raccordi con la via Emilia degli assi viari collegati al sistema centuriato di pianura.

(D) L'individuazione del PTCP dei beni di interesse archeologico, come riportata in tav. 1, rappresenta uno strumento di conoscenza preliminare. I Comuni, all'interno del quadro conoscitivo del proprio PSC, sono tenuti a recepire tale prima individuazione e ad approfondire e sviluppare, previa consultazione con

PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 2 A

Rischio da frana, assetto dei versanti e gestione delle acque meteoriche

scala 1: 25.000 - Foglio IV



STESURA APPROVATA

Variante al PTCP ai sensi dell'art.27 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
Delibera di Consiglio Provinciale n.57 28/10/2013

Legenda



Perimetro dei bacini montani (artt.4.8, 6.9 e 6.10)



Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art.4.2)



Terrazzi alluvionali (artt.5.2, 5.3 e 6.9)

Gestione delle acque meteoriche



Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (art.4.8)




Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona A (art.4.8)



Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona B (art.4.8)

Rischio da frana e assetto dei versanti



Limiti delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.)
Bacino del fiume Reno (art.6.1)



Limiti delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.)
Bacino del fiume Po (art.6.1)



Perimetrazione degli abitati da consolidare o trasferire (artt.6.12 e 6.14)

1 - Area in dissesto

2 - Aree di possibile evoluzione del dissesto

4 - Aree da sottoporre a verifica

5 - Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto

A - Zone a più elevata pericolosità

B - Zone di possibile ulteriore evoluzione dei fenomeni franosi

C - Zone individuate come frane antiche


NC - Zone non classificate secondo la Circolare Regionale

Aree sottoposte a perimetrazione e zonizzazione:

n. Aree a rischio di frana e n. di scheda (art.6.2)

A n. Ulteriori U.I.E. e n. di scheda (art.6.2)

n. P Aree del bacino del fiume Po e n. di scheda (art.6.2)



- il Fiume Reno e il Torrente Silla fra Ponte della Venturina, Silla e la confluenza del Setta;
- il Torrente Savena da Pianoro alla confluenza con l'Idice;
- il Torrente Idice dal Parco dei Gessi a Budrio;
- il Torrente Sillaro nel tratto di Castel S.Pietro;
- il Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola;
- il Torrente Sellustra;
- il Torrente Samoggia.

Si richiamano inoltre i tratti dei torrenti Setta e Sambro interessati da interventi di valorizzazione correlati alla realizzazione della Variante di valico.

- 4.(D) I progetti di tutela, recupero e valorizzazione, di parchi, di aree protette e aree di interesse naturalistico, che interessino alvei, fasce di tutela fluviale o fasce di pertinenza fluviale, sono sottoposti, prima dell'approvazione, al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime riguardo alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano.
- 5.(D) Le Amministrazioni locali competenti per territorio, singolarmente o consorziate, attuano i progetti di valorizzazione con il coordinamento dall'Autorità di Bacino e seguendo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla delibera n.1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Art. 4.8 – Gestione dell'acqua meteorica

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d'acqua, come individuati nella tav. 2A, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di:
- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure

più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico “Navile-Savena Abbandonato”);

– almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d’acqua in collina zona A,

– almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d’acqua in collina zona B.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.

I Comuni ricadenti all’interno del perimetro dei bacini montani, come individuato nella tav. 2A, al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento fognario, dovranno privilegiare il recapito delle acque meteoriche ABNC (v.) nella rete idrografica, includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) in alternativa alla loro deviazione in fognatura nera. I nuovi interventi urbanistici (v.) potranno prevedere soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell’intervento.

1bis.(D) I Comuni ricadenti negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, come individuati nella tav. 2A, e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d’acqua principali, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d’acqua principali Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro, Santerno e Senio e proporre l’esclusione di tali parti di territorio dal campo di applicazione del punto 1 del presente articolo. L’Autorità di Bacino del Reno decide in merito a tali proposte secondo le procedure previste dai rispettivi piani stralcio.

I volumi minimi previsti al punto 1 del presente articolo possono essere modificati dall’Autorità di Bacino secondo le procedure previste dai rispettivi piani stralcio.

Nell’ambito della redazione dei PSC e dei POC, i sistemi di laminazione delle ABNC (v.) devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta e con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.

Tali sistemi oltre a riguardare tutto il territorio interessato dai nuovi interventi urbanistici (v.) dovranno, d’intesa con l’Autorità idraulica competente, privilegiare la realizzazione di soluzioni unitarie a servizio di più ambiti o complessi insediativi.

I Comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, garantiscono che la realizzazione dei sistemi di laminazione delle acque meteoriche individuati, sia contestuale alla realizzazione dei nuovi interventi urbanistici (v.). La realizzazione di tali sistemi dovrà essere finanziata o attraverso un contributo

economico chiesto in misura proporzionale alle superfici impermeabilizzate, o ponendola direttamente a carico dei soggetti attuatori dei nuovi interventi.

I sistemi di laminazione delle ABNC dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche (v.), includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) (vedi allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). I sistemi di laminazione delle acque di pioggia ABNC (v.) previsti dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per irrigazione di giardini, lavaggio strade, antincendio ed altri usi non potabili.

I Comuni interessati da “Piani Consortili Intercomunali” e dal “Piano stralcio di bacino”, previsti dalla “Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno” (Direttiva dell’Autorità di Bacino del 23 aprile 2008) e finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio già urbanizzato, laddove possibile integrano tali piani con gli obiettivi e gli approfondimenti tecnici richiesti nei successivi punti 2 e 3.

- 2.(P) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, elaborano specifici approfondimenti tecnici rivolti alla totalità del proprio territorio, finalizzati a verificare le criticità, le potenzialità e le relative misure per ridurre il carico inquinante dovuto alle acque di prima pioggia e di dilavamento, ridurre le superfici impermeabili esistenti nel tessuto consolidato e di nuova formazione, recuperare quote di naturalità in ambiente urbano e diffondere “buone pratiche” di gestione, (vedi Allegati 1 e 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”).
3. (D) Mediante gli approfondimenti di cui al punto precedente i Comuni individuano e adottano soluzioni tecniche riguardanti i sistemi di laminazione, la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori, i sistemi di drenaggio urbano (sdoppiamento delle reti, canali filtranti (v.), coperture verdi (v.), parcheggi drenanti, pavimentazioni permeabili (v.), riapertura di canali, zone umide a parco, ecc...) vedi all' Allegato 1 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”, e individuano soluzioni volte ad un trattamento delle ABC (v.) (ad esempio fitodepurazione) secondo le indicazioni dell’allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” e dalle Linee Guida attuative della Del.G.R. 286/2005”. Tali soluzioni saranno da adottare negli interventi: nuovi, di riqualificazione e di manutenzione urbana.
- 4 (D) Al fine di contenere la crescita di superfici impermeabili, oltre ai limiti stabiliti nei successivi punti 5 e 6, i Comuni definiscono nel RUE forme di incentivazione economica da applicare in sede di rilascio dei titoli abilitativi e da quantificare in misura proporzionale alla superficie dell’intervento mantenuta o resa permeabile. Il computo della superficie permeabile potrà comprendere: pavimentazioni permeabili (v.), coperture verdi (v.), superfici impermeabili già compensate da sistemi di accumulo e riuso dell’acqua meteorica e una riduzione del valore della superficie impermeabile in misura di 1 m² ogni 50 litri di volume di accumulo e riuso dell’acqua meteorica realizzato.

5. (P) Gli ambiti per i nuovi insediamenti e gli ambiti da riqualificare ai sensi della LR 20/00, ricadenti nelle zone di protezione di cui all'art. 5.2 dovranno comunque garantire, laddove richiesto, le superfici permeabili previste all'art. 5.3.
6. (P) Le nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3) ovunque localizzate, dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.
7. (P) Nell'ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura individuato nella Tav. 2A, l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune ed è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un' idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente punto, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente punto, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.

Art. 4.9 - Controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema idraulico

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 21 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(D) I consorzi di bonifica competenti per territorio, entro tre anni dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, valutano l'insieme dei rischi idraulici connessi con la propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 100 anni e definiscono linee d'intervento per la riduzione dei rischi individuati che tengano conto degli effetti degli interventi strutturali e manutentivi previsti dai rispettivi programmi di intervento. Tali studi devono essere approvati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino su proposta del Comitato Tecnico.
- 2.(P) L'approvazione, da parte della Autorità competente, di qualsiasi opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici è subordinata, decorso il termine di cui al punto precedente, alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al punto 1.


PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 2B

Tutela delle acque superficiali e sotterranee

scala 1:50.000 - foglio sud



STESURA APPROVATA

Delibera del Consiglio Provinciale n.36 del 24/06/2013

Legenda

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt. 5.2 e 5.3), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'art.28 del PTPR

 Aree di ricarica tipo A

 Aree di ricarica tipo B

 Aree di ricarica tipo C

 Aree di ricarica tipo D

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano (PTCP Artt. 5.2 e 5.3)

 Aree di ricarica

 Aree di alimentazione delle sorgenti - certe

 Aree di alimentazione delle sorgenti - incerte

 Zone di riserva

 Cavità ipogee

 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (Art.4.2)

 Terrazzi alluvionali

Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (PTCP Artt. 5.2 e 5.3)

 Sorgenti non captate ad uso acquedottistico

 Sorgenti e pozzi per uso acquedottistico

 Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi

Protezione di captazioni delle acque superficiali (PTCP Artt. 5.2 e 5.3)

 inferiore 100 metri s.l.m.

 oltre 100 metri s.l.m.

 Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali

TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 5.1 - Obiettivi di qualità delle acque

1. (P) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità ambientale delle acque:
 - a. Obiettivi per i Corsi d'acqua: entro Dicembre 2016 la qualità dei corsi d'acqua dovrà raggiungere lo "stato ambientale del Corso d'Acqua" (SACA) buono o sufficiente, così come individuato per ciascuna stazione di controllo nell' Allegato B delle presenti Norme.
 - b. Obiettivi per le acque sotterranee: entro Dicembre 2016, tutte le stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, dovranno raggiungere lo stato buono, a meno che non presentino lo stato particolare.
 - c. Obiettivi di riduzione dei carichi di nutrienti sversati in aree sensibili: in attuazione dell'art 27 delle norme del PTA (v.), entro Dicembre 2016, i depuratori della provincia di Bologna dovranno concorrere all'obiettivo regionale di riduzione del 75% dei carichi di azoto e fosforo sversati nei bacini idrografici afferenti all'area costiera adriatica.
2. (D) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione d'uso:
 - a. Obiettivi per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: entro Dicembre 2016 le acque destinate all'uso potabile rilevate in tutte le 9 stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, incluse quelle non ricadenti sul territorio della Provincia, dovranno raggiungere la classificazione A2 così come definita dall'allegato 2 parte III del D.Lgs 152/06 e successive modifiche.
 - b. Obiettivi per le acque destinate alla vita dei pesci: Le acque dolci idonee alla vita dei pesci, designate con Delibera di C. P. n. 98 del 09/09/2002, n. 47 del 03/06/2003 e n. 89 del 28/09/2004 e descritte nell'allegato B alle presenti Norme devono avere parametri di qualità conformi a quanto disposto dall'allegato 2 Parte III Tab.1B del D.Lgs.152/06 e successive modifiche. Il suddetto elenco può essere integrato e/o modificato senza che ciò comporti variazioni al PTCP a seguito dell'attività svolta dalla Provincia per il controllo ed aggiornamento della qualità delle acque idonee alla vita acquatica.

Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela

1. (P) Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:

- “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” (punto 2), corrispondenti alle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” del 1° comma dell’Art. 28 del PTPR.
 - “aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” (punto 6)
 - “Zone vulnerabili da nitrati” (punto 7)
2. (P) In recepimento del PTA (v.) le “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” si identificano a loro volta in:
- “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” (punto 3),
 - “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” (punto 4)
 - “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5)
3. (P) Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all’art. 28.

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A (di cui all’art. 5.3 punto 2)
aree caratterizzate da ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.
- Aree di ricarica di tipo B (di cui all’art. 5.3 punto 3)
aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.
- Aree di ricarica di tipo C (di cui all’art. 5.3 punto 4)

aree caratterizzate da scorrimento superficiale delle acque di infiltrazione: sono presenti in continuità alle zone A e B, morfologicamente si identificano come il sistema di dilavamento e scorrimento delle acque superficiali dirette ai settori di ricarica, la loro importanza dipende dalle caratteristiche litologiche, di acclività e dal regime idrologico della zona.

- Aree di ricarica di tipo D (di cui all'art. 5.3 punto 5)

aree di pertinenza degli alvei fluviali dei fiumi Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno: tipiche dei sistemi in cui acque sotterranee e superficiali risultano connesse mediante la presenza di un "limite alimentante", ovvero dove la falda riceve un'alimentazione laterale.

4. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" sono riportate nella Tavola 2B. Tali zone sono state delimitate prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" (unità geologiche sede dei principali acquiferi sfruttabili per uso idropotabile di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale") e in esito degli approfondimenti condotti ai sensi dell' art. 48, comma 2, delle norme del PTA (v.).

Tali zone comprendono:

- Aree di ricarica (di cui all'art. 5.3 punto 6)

le aree con significativi movimenti verticali di massa idrica di falda; queste si delimitano a partire dall'individuazione dei complessi idrogeologici permeabili, costituiti da formazioni litoidi e/o accumuli detritici, eventualmente interconnessi per quanto riguarda la circolazione idrica nel sottosuolo;

- Sorgenti: di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale", suddivise in captate e non captate ad uso acquedottistico;
- Aree di alimentazione delle sorgenti – certe (di cui all'art. 5.3 punto 6)

Aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse;

- Zone di riserva (di cui all'art. 5.3 punto 6)

comprese nelle aree di ricarica, individuate come aree di alimentazione di sorgenti interessanti per il consumo umano o semplicemente come settori delle idrostrutture su cui promuovere la ricerca di questo tipo di sorgenti;

- Terrazzi alluvionali (di cui all'art. 5.3 punto 6) depositi alluvionali di forma tabulare e spessore variabile, la cui granulometria è quanto mai eterogenea, ghiaie, sabbie, limi, la cui messa in posto e organizzazione è condizionata dal regime idraulico e dalla capacità di trasporto della corrente alluvionale.

- Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte (di cui all'art. 5.3 punto 7)

Aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse meritevoli di approfondimenti;

- Aree con cavità ipogee (di cui all'art. 5.3 punto 8)

aree di ricarica con vie preferenziali di rapida infiltrazione diretta.

Nell'individuazione delle Sorgenti, delle relative Aree di alimentazione (sia certe che incerte) nonché delle relative zone di rispetto (di cui al successivo punto 6) sulla base di specifici approfondimenti idrogeologici coerenti con le metodologie adottate dalla Provincia e sulla base di aggiornamenti relativi alla reale sussistenza delle captazioni, i Comuni possono proporre modifiche alla cartografia provinciale senza che tali modifiche comportino procedura di Variante al PTCP. Nell'ambito dell'approvazione dei piani comunali, o delle relative varianti, le modifiche saranno valutate ed eventualmente recepite nel PTCP.

5. (P) Le "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (di cui all'art 5.3 punto 9) sono riportate nella Tavola 2B e identificano le zone di protezione relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali.
6. (D) In assenza delle specifiche modalità di delimitazione e relative disposizioni da definirsi mediante Direttiva regionale, le "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (di cui all'art. 5.3 punto 10), devono essere delimitate dai PSC, sia per i pozzi che per le sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico.

All'interno delle aree di salvaguardia si riconoscono:

- la zona di tutela assoluta, che deve circondare il punto di presa con un'estensione di raggio minimo di 10 m;
- la zona di rispetto, può essere definita:
 - secondo il criterio geometrico, dall'area ricadente entro un raggio minimo 200 metri;
 - secondo il criterio temporale, dalla determinazione dell'isocrona, in regime di massima portata, pari a 365 o 180 giorni, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa, per la zona di rispetto allargata e pari a 60 giorni per la zona di rispetto ristretto;
 - secondo il criterio idrogeologico, applicabile solo in caso di acquifero confinato, dalla dettagliata ricostruzione idrogeologica dell'acquifero e delle sue aree di alimentazione.
 - secondo un criterio "altimetrico". In attesa della Direttiva regionale di cui sopra, nella Tavola 2B è riportata la proposta di perimetrazione delle zone di rispetto di sorgenti e pozzi secondo tale metodologia.

Qualora risultassero necessarie modifiche per l'adeguamento alla Direttiva regionale, queste saranno introdotte nel presente Piano senza che ciò comporti variante allo stesso.

Nella Tavola 2B sono inoltre individuate in maniera distinta le sorgenti d'acqua non captate ad uso acquedottistico per le quali, in funzione del loro specifico

utilizzo e per il loro particolare valore ambientale, storico e culturale, i Comuni possono prevedere particolari zone e forme di tutela.

7. (D) Le zone vulnerabili da nitrati, in attesa della revisione da parte della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 33 delle norme del PTA (v.), corrispondono a quelle individuate dalla Regione con Delibera di C.R. 570/97. Su tali zone vigono le disposizioni previste nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96).

Art. 5.3 - Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2

1. (D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.

Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.

2. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo A:
- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. Non è inoltre consentita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti;
 - non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
 - si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli scolmatori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
3. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:
- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
4. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo C:
- le attività agrozootecniche (lagunaggio e spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
5. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D:
- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche e/o di impianti per il trattamento e/o lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;

- non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- non sono ammessi ambiti per i nuovi insediamenti in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano. Sono fatte salve le previsioni dei PSC approvate prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.). A tali previsioni andrà applicata la normativa della Area di ricarica tipo A (di cui al punto 2);
- gli ambiti da riqualificare o interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano dovranno preferire soluzioni volte al trasferimento delle superfici esistenti al di fuori della zona di tipo D, mediante perequazione urbanistica; in alternativa dovranno presentare le medesime prestazioni richieste agli ambiti da riqualificare presenti in zona di tipo A (punto 2);
- sono ammessi i medesimi interventi edilizi consentiti nelle "Fasce di Tutela Fluviale" (Art. 4.3) fatta eccezione per i seguenti:
 - realizzazione di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture anche se strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale
 - interventi sui complessi industriali preesistenti definiti all'art. 4.3 punto 7.
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

6. (P) Relativamente alle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” valgono le seguenti disposizioni:

All'interno delle “Aree di ricarica”:

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti garantendo la mancanza di interferenze con le aree di possibile alimentazione medesime;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti;
- nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti, la realizzazione di trasformazioni d'uso che diano origine ad attività potenzialmente inquinanti è subordinata agli esiti di approfondimenti relativi all'eventuale interferenza con le aree di alimentazione delle sorgenti; nel caso di attività produttive è comunque prescritta l'adozione di misure volte ad evitare la percolazione di inquinanti nel sottosuolo;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno delle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano, “Aree di alimentazione delle sorgenti - certe”:

- non è ammesso lo spandimento di reflui di allevamento o di fanghi di depurazione;
- non possono essere localizzate attività estrattive;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non;
- le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifici indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee;
- la ricerca di nuove captazioni o l'implementazione dell'uso di quelle esistenti si svolge in queste aree, secondo dei criteri che approfondiscano l'aspetto

quantitativo (a salvaguardia delle captazioni già in atto e del naturale rinnovamento della risorsa) e qualitativo;

- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno delle Aree di alimentazione delle sorgenti - certe, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

All'interno delle "Zone di riserva":

le perimetrazioni individuate in tav 2B riportano le zone potenzialmente sfruttabili per captazioni ad uso idropotabile da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008). Così come definito all'Art. 47 co.7 delle NTA del PTA (v.), qualora nel Piano d'Ambito rientrino effettivamente tali opere di captazione, alle "Zone di riserva" saranno da applicarsi le misure di tutela delle "Zone di rispetto delle sorgenti" di cui al successivo punto 10. In caso contrario o in assenza di determinazioni da parte del Piano d'Ambito le "Zone di riserva" sono da assoggettare alla disciplina delle "Aree di alimentazione delle sorgenti - certe".

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno dei "Terrazzi alluvionali"

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua

sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,

- non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- all'interno delle porzioni di "terrazzi alluvionali" che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale (art. 4.3 e 4.4), gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
7. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare specifici approfondimenti idrogeologici relativi alle "Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" volti a verificare l'effettivo areale di alimentazione della sorgente. Qualora tale studio dimostri che l'areale individuato non corrisponda ad un'area di alimentazione, valgono le disposizioni vigenti sulle "aree di ricarica" di cui al precedente punto 6. Fino all'elaborazione di detto studio le "aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" individuate nella tavola 2B sono equiparate alle "aree di alimentazione delle sorgenti – certe".
8. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare appositi approfondimenti geologici relativi ai punti individuati come "Cavità ipogee" nella Tavola 2B. Laddove in corrispondenza di tali punti siano

individuare effettivamente aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, i Comuni provvederanno a disporre su tali aree l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle sorgenti di cui al successivo punto 10.

9. (P) Relativamente alle “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (Art. 5.2 punto 5) valgono le seguenti disposizioni:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche non attuate) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente

all'interno delle zone oggetto del presente punto, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
- non sono consentite nuove derivazioni, escluso per l'uso potabile, secondo i criteri che la Provincia adotterà mediante uno specifico documento d'indirizzo, come riportato all'Art. 5.9.

10.(P) All'interno delle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (Art. 5.2 punto 6), in attesa di specifica disciplina regionale, valgono le seguenti disposizioni:

- Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione;
- Nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico è vietato:
 - a) dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave;

- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
- k) pozzi e condotte disperdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Nelle zone di rispetto inoltre, le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee.

Nelle more della Direttiva regionale di cui all'art 5.2 punto 6, per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

- 11.(P) Nelle stesse aree di cui al punto 10, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche.

Art. 5.4 - Misure per la riduzione dei carichi di acque reflue urbane

1. (D) Tutti gli scarichi di pubblica fognatura dovranno adeguarsi alle condizioni di trattamento previste dalla D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 2241/2005 nei tempi dettati dal PTA (v.).

I sistemi di trattamento basati sulla fitodepurazione saranno progettati e realizzati coerentemente con le specifiche tecniche contenute nell'allegato 4. Gli interventi di cui sopra saranno inseriti nel Piano d'Ambito. Il trattamento adeguato dovrà essere funzione sia degli A.E. dell' agglomerato (v.) che delle condizioni ambientali (condizione del corpo idrico ricevente) ed igienico-sanitarie (presenza di abitazioni o edifici commerciali/artigianali nelle immediate vicinanze).

2. (D) Quando l'adeguamento dell'agglomerato (v.) viene ottenuto attraverso una separazione della rete o un nuovo collettore, i titolari degli scarichi originati dai singoli fabbricati sono tenuti all'allaccio alla pubblica fognatura, tranne casi

PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 2 C

Rischio sismico:
carta delle aree suscettibili di effetti locali

scala 1:65.000 - foglio I



STESURA APPROVATA

Variante al PTCP ai sensi dell'art.27 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
Delibera di Consiglio Provinciale n.57 28/10/2013

-  D - Fascia soggetta ad amplificazione e potenziali cedimenti differenziali
-  FP - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
-  F - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
-  QP - Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
-  Q - Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
-  P50 - Area potenzialmente instabile per scarpate con acclività > 50°
-  L1 - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione
-  L2 - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione
-  G - Area potenzialmente instabile per presenza di cavità sotterranee
-  R - Aree incoerenti/incerte per caratteristiche litologiche e morfologiche
-  C - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti
-  AP - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
-  A - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
-  P - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche con acclività 30°-50°
-  S - Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali

C Perimetrazione degli abitati da consolidare o trasferire

- 1 - Area in dissesto
- 2 - Aree di possibile evoluzione del dissesto
- 4 - Aree da sottoporre a verifica
- 5 - Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto
- A - Zone a più elevata pericolosità
- B - Zone di possibile ulteriore evoluzione dei fenomeni franosi
- C - Zone individuate come frane antiche
- NC - Zone non classificate secondo la Circolare Regionale

N Aree a rischio di frana perimetrare e zonizzate

- 1 - Aree in dissesto
- 2 - Aree di possibile evoluzione del dissesto
- 3 - Aree di possibile influenza del dissesto
- 4 - Aree da sottoporre a verifica
- 5 - Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto

***** Limite pianura - rilievi appenninici


— Autostrade a pedaggio in corso di realizzazione

— Tangenziale e Autostrada

— Tracciati ferroviari

— Linee Alta Velocità/Alta Capacità

□ Confine Provincia di Bologna



PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 3

Assetto evolutivo degli insediamenti,
delle reti ambientali e delle reti per la mobilità

scala 1: 50.000 - foglio Sud



Variante non sostanziale di aggiornamento al PTCP
ai sensi dell'art.27bis della L.R. 20/2000 e s.m.i.
Stesura approvata con Delibera del Consiglio metropolitano n. 14 del 12 aprile 2017

Legenda

UNITA' DI PAESAGGIO (artt. 3.1 e 3.2):



1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale
5. Pianura della conurbazione bolognese
6. Pianura imolese
7. Collina bolognese
8. Collina imolese
9. Montagna media occidentale
10. Montagna media orientale
11. Montagna media imolese
12. Montagna della dorsale appenninica
13. Alto crinale dell'appennino bolognese

SISTEMA AMBIENTALE

Elementi prevalentemente descrittivi



Reticolo idrografico (art. 4.2)



Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2)



Fasce di tutela e di pertinenza fluviale (artt. 4.3 e 4.4)

Elementi riferiti alle politiche attive



Nodi della rete ecologica (art. 3.5)



Corridoi della rete ecologica esistenti e da potenziare (art. 3.5)



Corridoi della rete ecologica da realizzare (art. 3.5)



Aree per interventi idraulici strutturali con potenzialita' di valorizzazione ecologica (art. 4.6)



Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico (art. 11.8)



Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 11.9)



Ambito agricolo periurbano dell'area bolognese (art. 11.10)



Zone di protezione dall'inquinamento luminoso (PTCP Art. 13.7bis)

SISTEMA INSEDIATIVO

Elementi prevalentemente descrittivi



Centri abitati (titolo 10 e 13):
aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani (residenza, servizi, terziario, attivita' produttive)



Centri abitati:
aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani al di fuori del territorio provinciale



Principali centri storici di rilevanza metropolitana (in relazione all'elevata complessita' funzionale) (titolo 10)



Centri urbani (oltre l'area centrale bolognese e Imola) dotati di servizi specialistici e di una gamma completa di servizi di base (titolo 10)



Principali aree produttive (art. 9.1):
aree urbanizzate e aree pianificate per usi prevalentemente produttivi negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale



Principali insediamenti dismessi o di possibile dismissione (art. 10.4)



Grandi strutture di vendita del settore alimentare (art. 9.5)



Grandi strutture di vendita del settore non alimentare (art. 9.5)



Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 9.6)

Elementi per le politiche attive:

-  Poli funzionali (art. 9.4)
-  Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni miste manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione e' indirizzabile verso funzioni miste o terziarie (art. 9.1)
-  Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere (artt. 9.1 e 9.3)
-  Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare (art. 9.1)
-  Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche (artt. 9.1 e 9.3)
-  Ambiti candidabili anche come nuovi poli funzionali per funzioni integrate ricreative, commerciali e del tempo libero (art. 9.4)
-  Visuali della viabilita' verso il paesaggio agricolo o collinare da salvaguardare (art. 10.10)
-  Discontinuita' del sistema insediativo della conurbazione bolognese da salvaguardare (art.10.10)
-  Principali opportunita' di valorizzazione dei complessi architettonici non urbani per funzioni metropolitane (art. 8.5)


SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Elementi prevalentemente descrittivi

-  Viabilita' extraurbana locale (art. 12.12)
-  Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione (art. 12.12)
-  Tracciati ferroviari esistenti e di progetto (art. 12.7)
-  Progetto FS alta velocita'

Elementi per le politiche attive

-  Stazioni e fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano o non SFM (artt. 12.6 e 12.7)
-  Parcheggi scambiatori strategici del SFM (art. 12.6, comma4)
-  Autostrade a pedaggio esistenti e in corso di realizzazione (art. 12.12)
-  Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord e la Cispadana (art. 12.12)
-  Caselli autostradali esistenti e di progetto (art. 12.12)
-  Sistema Tangenziale di Bologna esistente e di previsione (art.12.12)
-  Aree per la realizzazione della fascia di ambientazione per la tangenziale (art. 12.16)
-  "Grande rete" della viabilita' di interesse nazionale/regionale (art. 12.12)
-  Principali svincoli viari esistenti e di progetto (art.12.12)
-  Rete di base di interesse regionale (art. 12.12)
-  Via Emilia est: interventi di riqualificazione della sede viaria esistente, miglioramento dell'accessibilita' e razionalizzazione delle intersezioni
-  Viabilita' extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale (art. 12.12)
-  Viabilita' extraurbana secondaria di rilievo intercomunale (artt. 12.12)
-  Confini provinciali
-  Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.9-22 del 2004, n.1 del 2013 e n.19 del 2015



PARTE III - EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE

TITOLO 9 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI

Art. 9.1 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale

1. (I) In materia di ambiti specializzati per attività produttive, nel seguito denominati anche brevemente 'ambiti produttivi', il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:
- qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico;
 - ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili;
 - ridurre la dispersione dell'offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un'offerta adeguata alla domanda;
 - concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
 - laddove vi siano le condizioni ottimali, sviluppare un'offerta integrata e con caratteristiche di multifunzionalità, ossia idonea per attività manifatturiere, logistiche, per la grande distribuzione non alimentare, per attività di gestione dei rifiuti, per attività terziarie, per attività del tempo libero a forte attrazione;
 - evitare la compromissione di ulteriore territorio agricolo salvo che in contiguità con aree già insediate;
 - per le aree montane: favorire l'insediamento di nuove attività produttive di ridotto impatto ambientale, previa valutazione dei requisiti di compatibilità con le specifiche condizioni del contesto;
 - qualificare e promuovere l'offerta del territorio bolognese in campo internazionale;
 - qualificare e potenziare le attività di logistica della produzione in relazione ad una adeguata dotazione delle infrastrutture per la mobilità pubblica e privata.
- 2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-13 della L.R. 20/2000, individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale. Tali ambiti, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati per gruppi con caratteristiche omogenee, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 3 del PTCP:

- A) **Ambiti produttivi consolidati**: insiemi di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste nei PRG vigenti, ma che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa (oltre a quanto già previsto nei PRG, e nel rispetto di cui al successivo punto 5), in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale, o di natura urbanistica, o limiti di infrastrutturazione. Questo gruppo comprende in particolare tutte le aree produttive della prima fase del decentramento industriale bolognese nella prima cintura a corona della Tangenziale, le aree produttive ricadenti nei conoidi pedecollinari a più alta vulnerabilità dell'acquifero, nonché i poli produttivi vallivi della fascia collinare e montana sorti su terrazzi fluviali. Questo gruppo è ulteriormente articolato in:

- A1) **Ambiti produttivi consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere**:

Denominazione	Comuni interessati
Z.I. Osteria Grande	C. SAN PIETRO
Z.I. Monteveglio	MONTEVEGLIO
Pontecchio Marconi	SASSO MARCONI
S.Vitale di Reno	CALDERARA - BOLOGNA
Tavernelle	CALDERARA - SALA
S.Giovanni sud-ovest – ex-zuccherificio	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Z.I. S.Pietro in Casale	S.PIETRO IN CASALE
Z.I. S.Vincenzo	GALLIERA
Cadriano	GRANAROLO
Quarto Inferiore	GRANAROLO
Cà de Fabbri - Minerbio	MINERBIO
Porretta - Silla	PORRETTA-CASTEL DI C.- GAGGIO M.
Z.I. Ponte Rizzoli	OZZANO
Z.I. Valle del Santerno	B.TOSSIGNANO – CASALFIUMANESE

- A2) **Ambiti produttivi consolidati per funzioni miste** manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione è indirizzabile verso funzioni miste o terziarie:

Denominazione	Comuni interessati
Castel Maggiore	CASTEL MAGGIORE
Roveri - Villanova	BOLOGNA – CASTENASO
Lavino - Anzola	ANZOLA

Z.I. di Via Lunga	CREPELLANO
Riale - Galvano	CASALECCHIO - ZOLA P.
Bargellino	CALDERARA - BOLOGNA
Cicogna	S.LAZZARO
Z.I. Ozzano	OZZANO
Rastignano - Pianoro	PIANORO

- B) **Ambiti produttivi con potenzialità di sviluppo strategiche:** insiemi di aree produttive che, in relazione all'assenza o scarsità di condizionamenti ambientali o urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda nella misura in cui si manifesterà. Esse si articolano in:

- B1) **Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche:**

Denominazione	Comuni interessati
Z.I. Bentivoglio	BENTIVOGLIO
Z.I. di Cento	BUDRIO
Z.I. Molinella	MOLINELLA
Z.I. Pieve di Cento	CASTELLO D'ARGILE - PIEVE DI CENTO
Z.I. Beni Comunali	CREVALCORE

- B2) **Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo per funzioni miste** produttive, logistiche e del commercio non alimentare; in specifico:

Denominazione	Comuni interessati
Interporto-Funo-Stiatico	BENTIVOGLIO – S.GIORGIO-ARGELATO
San Carlo	C. SAN PIETRO - C. GUELFO
Z.I. Imola	IMOLA
Altedo	MALALBERGO – S.PIETRO IN C.
Il Postrino	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Martignone	CREPELLANO - ANZOLA

- 3.(D) La distinzione di cui al punto precedente fra ambiti specializzati “consolidati” e ambiti specializzati “suscettibili di sviluppo” costituisce un contenuto proprio del PTCP. La distinzione fra ambiti “per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere” e ambiti “per funzioni miste” ha viceversa valore di prima

definizione della caratterizzazione evolutiva di ciascun ambito, ma può essere precisata o modificata sulla base delle valutazioni di cui al seguente punto 7.

4.(I) Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale si formulano i seguenti indirizzi generali:

- Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, tendendo a mantenere una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica per quegli ambiti sopra indicati per attività prevalentemente manifatturiere, e individuando per gli altri la tipologia e il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili.
- Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili.
- In particolare definizione dell'idoneità o non idoneità dell'ambito per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione.
- Riqualficazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.
- Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'ambito, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano.
- Utilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo, secondarie o terziarie, delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione.
- Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica; valutazione delle opportunità di gestione manageriale della mobilità degli addetti per l'intero ambito.
- Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.
- Valutazione dell'entità e tipologia dei consumi energetici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e, ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell'ambito stesso.
- Valutazione dell'entità e tipologia dei consumi idrici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di riciclo, di riutilizzo irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale, con riferimento all'art. 13.4 punti 3 e 4;

- Valutazione dell'entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell'ambito, delle caratteristiche di pericolosità, valutazione delle opportunità di riutilizzazione, recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o tipologia, in condizioni di sicurezza, senza provocare inconvenienti per l'ambiente e nel rispetto della normativa vigente.
 - Miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.
 - Miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, di cui agli artt 3.5, con particolare riferimento al punto 15, e 3.6.
 - Informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000).
 - Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa.
 - Sostegno a iniziative di marketing territoriale.
- 5.(I) Per gli ambiti consolidati si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici:
- l'utilizzo delle potenzialità insediative residue e di quelle derivanti da dismissioni, va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito o nel territorio circostante;
 - le ulteriori espansioni insediative, di cui al precedente punto 2 lettera A), oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione delle presenti norme, si motivano solamente in relazione a esigenze, non diversamente soddisfacenti, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune o nei comuni o nell'associazione o unione di comuni in cui l'ambito ricade, che debbano trasferirsi, o ancora di realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Nel solo caso dell'ambito "Ponte Rizzoli" potranno essere prese in considerazione anche esigenze di reinsediamento di attività provenienti dal comune di Monterenzio.
6. Per gli ambiti suscettibili di sviluppo si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici e direttive specifiche:
- (I) fatto salvo quanto specificamente previsto all'art. 10.9 per il territorio montano, questi ambiti sono quelli indicati dal Piano per fornire la parte

prevalente dell'offerta insediativa in risposta alla eventuale ulteriore domanda futura, in particolare da parte di nuove attività, nella misura in cui la domanda si manifesterà, al fine di fornire un'offerta insediativa più qualificata e selettiva, e al fine di contribuire in tal modo al decongestionamento dell'area centrale bolognese;

(I) gli ambiti "Funò-Stiatico-interporto", "S. Carlo", "Altedo" "il Postrino" e "Martignone" sono inoltre candidabili, in presenza di precise ipotesi imprenditoriali, anche per ospitare poli funzionali integrati per funzioni di attrazione nei termini di cui all'art. 9.4;

(I) in particolare per gli ambiti "Funò-Stiatico-interporto", "Altedo", "Molinella" e "Martignone" si richiama l'esigenza di dare attuazione, nella progettazione degli interventi, alle disposizioni di cui al Titolo 3 e relativi Allegati;

(D) la definizione di prospettive di sviluppo dell'ambito "Martignone" potrà essere presa in considerazione solo a seguito dell'entrata in esercizio del Casello autostradale di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la Via Emilia. Le prospettive di sviluppo di tale ambito potranno tenere conto di eventuali esigenze di reinsediamento di attività economiche provenienti dai comuni della Valle del Samoggia, nonché dai Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa.

7.(D) Per ciascun ambito produttivo di rilievo sovracomunale la Provincia, di concerto con i Comuni interessati, produce uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive dell'ambito in relazione a ciascuna delle indicazioni di cui al punto 4.

8. (D) Per ciascuno degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo, ossia, in prima individuazione, quelli di cui agli elenchi B1 e B2 del punto 2, deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata" di cui all'art. A-14 della L.R. 20/2000: ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.3.

(I) Le medesime condizioni e prestazioni vanno perseguite, in termini di indirizzo, anche per gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati, ossia, in prima individuazione, quelli di cui agli elenchi A1 e A2.

9.(D) Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 18, per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito, sulla base dei risultati delle valutazioni di cui al punto 7, sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000. Le Associazioni e le Unioni di Comuni favoriscono la promozione di tali Accordi.

Il Circondario di Imola dovrà sottoscrivere gli Accordi territoriali relativi agli ambiti ricadenti al proprio interno, unitamente ai Comuni di volta in volta interessati.

10.(I) Laddove siano costituite le Associazioni o Unioni di comuni, preferibilmente l'Accordo sarà esteso a riguardare l'insieme degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale ricadenti nel territorio dell'Associazione o Unione e sottoscritto

da tutti i Comuni dell'Associazione o Unione, oltre che dagli eventuali altri Comuni coinvolti direttamente. A questo fine, per l'ambito "Altedo" si assume come riferimento l'Associazione di Comuni "Terre di pianura" e l'Accordo riguarderà i comuni di tale associazione e il Comune di S. Pietro in Casale; per l'ambito "Martignone" si assume come riferimento l'Associazione di Comuni "Valle del Samoggia" e l'Accordo riguarderà i comuni di tale associazione e il Comune di Anzola.

11.(D) L'Accordo comprende:

- la definizione delle aree produttive interessate da ciascun ambito, a precisazione di quanto indicato nel PTCP;
- la definizione delle linee evolutive di ciascun ambito, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti;
- la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell'ambito, per perseguire efficacemente gli obiettivi di cui al primo punto e le disposizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 8,
- le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
- la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;
- gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri concessori, per la realizzazione degli interventi previsti;
- l'armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo comunale del comune o dei comuni interessati, con le determinazioni concordate per l'ambito o gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale;
- l'adesione degli Enti firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi di cui all'art. 15.6.

12.(I) Qualora l'accordo territoriale preveda espansioni insediative motivate in risposta ad esigenze di sviluppo o di trasferimento di specifiche aziende, come nel caso di cui al punto 5, si indica l'opportunità che tali trasferimenti formino oggetto di appositi accordi con le aziende interessate ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000.

13.(D) In sede di definizione dell'Accordo territoriale riguardante gli ambiti specializzati S.Carlo e Osteria Grande, accordo che dovrà essere sottoscritto dai Comuni di Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Dozza e Medicina nonché dal Circondario di Imola, tenuto conto delle prospettive di assetto a lungo termine

della “grande rete” della viabilità e dell’attivazione del fondo di compensazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari di cui all’art. 15.6, potrà essere valutata l’opportunità o meno di integrare il sistema delle aree specializzate per attività produttive del territorio dell’Associazione intercomunale interessata con un incremento di offerta insediativa in comune di Medicina. In caso di determinazione positiva, si configurerà in comune di Medicina un ulteriore ambito specializzato di rilievo sovracomunale per attività manifatturiere e logistiche, e l’Accordo dovrà contenere, oltre al dimensionamento della nuova previsione e la sua localizzazione, la definizione delle condizioni organizzative, infrastrutturali ed urbanistiche per assicurare i requisiti di “area ecologicamente attrezzata” di cui al successivo art. 9.3.

- 14.(D) L’Accordo territoriale riguardante l’ambito specializzato Z.I. Imola, che interessa i comuni di Imola e di Mordano, dovrà essere sottoscritto anche dal Circondario di Imola e potrà utilmente prevedere forme di consultazione o di coinvolgimento dei confinanti Enti locali ravennati. In sede di definizione di tale Accordo, tenuto conto delle prospettive di assetto a lungo termine della “grande rete” della viabilità e dell’attivazione del fondo di compensazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari di cui all’art. 15.6 potrà essere valutata l’opportunità o meno di prevedere anche un incremento di offerta insediativa specializzata per attività produttive in comune di Mordano in prossimità della S.P. Selice. In caso di determinazione positiva, si configurerà in comune di Mordano un ulteriore ambito specializzato di rilievo sovracomunale per attività manifatturiere e logistiche, e l’Accordo dovrà contenere, oltre al dimensionamento della nuova previsione e la sua localizzazione, la definizione delle condizioni organizzative, infrastrutturali ed urbanistiche per assicurare i requisiti di “area ecologicamente attrezzata” di cui al successivo art. 9.3.
- 15.(I) Per ciascuno degli ambiti produttivi “Tavernelle”, “Cà de Fabbri-Minerbio” e “Ponte Rizzoli”, qualora si proceda all’elaborazione dei PSC in forma associata estesa all’intera Associazione di Comuni in cui l’ambito ricade, in sede di definizione dell’Accordo territoriale riguardante l’ambito possono essere concordate previsioni urbanistiche parzialmente difformi dagli indirizzi di cui al precedente punto 5, se motivate in relazione ad esigenze condivise di sviluppo del territorio dell’Associazione, e ferma restando la preliminare verifica delle condizioni di sostenibilità di tali previsioni dal punto di vista ambientale e infrastrutturale.
- 16.(D) Per gli ambiti produttivi suscettibili di sviluppo, la definizione dei contenuti dell’accordo territoriale, qualora non sia già avvenuto in precedenza, va concertata in sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC del comune interessato, e l’Accordo va sottoscritto prima della conclusione dell’iter di approvazione del PSC. La disposizione si applica anche nel caso delle Associazioni o Unioni di Comuni che procedano alla formazione dei rispettivi PSC in forma associata.
- 17.(D) Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le aree specializzate per attività produttive ricadenti negli ambiti di rilievo sovracomunale in conformità agli

attengono al raggiungimento di elevata qualità sotto il profilo urbanistico-architettonico, ambientale, energetico, funzionale e gestionale, come descritte nell'Atto di indirizzo regionale e nelle Linee Guida provinciali.

4. (D) Le caratteristiche di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, di cui al precedente punto 3, dovranno essere garantite da subito nell'ambito della redazione e approvazione degli strumenti di pianificazione e progettazione relativi ad eventuali ampliamenti degli ambiti produttivi sovracomunali suscettibili di sviluppo. Nel caso invece delle porzioni esistenti degli stessi ambiti le caratteristiche di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata dovranno essere raggiunte progressivamente mediante l'attuazione di un Programma ambientale che, partendo dall'analisi dello stato di fatto, individui specifiche azioni gestionali e interventi di riqualificazione che consentano di perseguire gli obiettivi di cui al precedente punto 3.

Art. 9.4 - Disposizioni in materia di poli funzionali

- 1.(I) In materia di poli funzionali il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:
- valorizzare nella dimensione nazionale-internazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale bolognese;
 - contenere e ridurre l'impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti, qualora non sia specificamente previsto il loro riutilizzo, recupero o riciclaggio; migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante;
 - sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali e dal contestuale obiettivo di decongestionare l'area conurbata bolognese nella quale la gran parte di essi è collocata;
 - sviluppare l'integrazione e le sinergie fra i poli funzionali e le risorse del territorio provinciale, promuovendo, ove possibile la proiezione e l'articolazione delle funzioni dei poli nel territorio provinciale;
 - migliorare l'accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun polo;
 - favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l'integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell'ambito dello stesso polo;
 - per rispondere alla domanda di formazione di nuovi poli funzionali, individuare ambiti idonei che garantiscano condizioni ottimali di accessibilità alla scala territoriale e regionale, siano sufficientemente

- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l' idoneità o la non idoneità all'insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell'attività, ovvero una valutazione dell'entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidentalità dell'area al fine di verificare la presenza di criticità e punti neri sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell'attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovracomunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lughese" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"


- SP75 da Calderino alla SP27;
 - SP81 "Campeggio"
 - SP325 'Val di Setta' dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
 - SP623 'del Passo Brasa';
 - Asse Fondovalle Savena;
 - Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;
- 2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell'attuale tracciato dell'autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Rioveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell'attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell'attuale tracciato che nell'ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
- 3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
- 4.(D) Nella tav. 4A delPMP sono individuati:
- i caselli autostradali esistenti;
 - i caselli autostradali di progetto;
 - i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.
- Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l'ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.
- Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l'ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull'attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell'accessibilità al territorio circostante.
- 5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province" .
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).

PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 4A
Assetto strategico
delle infrastrutture per la mobilità
scala 1:100.000



STESURA APPROVATA

Delibera del Consiglio Provinciale n.27 del 25/06/2012



Legenda


Assetto strategico funzionale della rete ferroviaria

	Stazioni e fermate del SFM (art. 12.6)
	Stazioni e fermate ferroviarie esterne al confine provinciale o non SFM
	Nodi principali del SFM (art. 12.7, comma 2)
	Stazioni e fermate SFM di scambio con l'auto (art. 12.6, comma 4)
	Stazioni e fermate SFM primarie di scambio con il TPL (art. 12.6, comma 5)
	Stazioni e fermate SFM secondarie di scambio con il TPL (art. 12.6, comma 5)
	Parcheggi scambiatori strategici del SFM (art. 12.6, comma 4)
	Linee Alta Velocità/Alta Capacità
	Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 30 minuti (art. 12.7, comma 3)
	Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 60 minuti (art. 12.7, comma 3)
	Tracciati ferroviari esistenti e di progetto

Assetto strategico funzionale della rete viaria

	Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord e la Cispadana (art. 12.12)
	Autostrade a pedaggio esistenti confermate (art. 12.12)
	Autostrade a pedaggio in corso di realizzazione (art. 12.12)
	Via Emilia est: interventi di riqualificazione della sede viaria esistente, miglioramento dell'accessibilità e razionalizzazione delle intersezioni
	Caselli autostradali esistenti (art. 12.12)
	Caselli autostradali di progetto (art. 12.12)
	Barriere di ingresso e uscita del sistema tangenziale liberalizzato (art. 12.17)
	Opere strategiche prioritarie (art. 12.15)
	Potenziamento del corridoio Imola - Ponte Rizzoli (art. 12.13)
	Studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria (art. 12.5)

	Tangenziale di Bologna (art. 12.12)
	Sistema Tangenziale di Bologna di previsione (art. 12.12)
	"Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12)
	"Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale: tratti in corso di realizzazione (art. 12.12)
	"Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale: tratti da realizzare in nuova sede (art. 12.12)
	Principali svincoli viari esistenti (art. 12.12)
	Principali svincoli viari di progetto (art. 12.12)
	Rete di base di interesse regionale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12)
	Rete di base di interesse regionale: tratti in corso di realizzazione (art. 12.12)
	Rete di base di interesse regionale: tratti da realizzare in nuova sede (art. 12.12)
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12)
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale: tratti da realizzare (art. 12.12)
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12)
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale: tratti da realizzare (art. 12.12)
	Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione (art. 12.12)
	Viabilità di progetto esterna al confine provinciale
	Viabilità locale principale
	Viabilità locale
	Poli funzionali (art. 9.4)
	Centri Urbani
	Reticolo idrografico principale (art. 4.2)
	Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.9 e 22 del 2004



- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l' idoneità o la non idoneità all'insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell'attività, ovvero una valutazione dell'entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidentalità dell'area al fine di verificare la presenza di criticità e punti neri sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell'attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovracomunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lughese" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"

- SP75 da Calderino alla SP27;
 - SP81 "Campeggio"
 - SP325 'Val di Setta' dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
 - SP623 'del Passo Brasa';
 - Asse Fondovalle Savena;
 - Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;
- 2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell'attuale tracciato dell'autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Rioveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell'attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell'attuale tracciato che nell'ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
- 3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
- 4.(D) Nella tav. 4A delPMP sono individuati:
- i caselli autostradali esistenti;
 - i caselli autostradali di progetto;
 - i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.
- Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l'ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.
- Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l'ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull'attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell'accessibilità al territorio circostante.
- 5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province" .
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).

- Definizione di uno Scenario di Riferimento relativamente alle opere infrastrutturali esistenti e/o finanziate ed una domanda di mobilità relativa all'orizzonte temporale del PMP al 2016;
 - Individuazione delle opere infrastrutturali da sottoporre a valutazione;
 - Identificazione delle Configurazioni infrastrutturali a cui le opere appartengono e/o definizione di nuove Configurazioni;
 - Valutazione del funzionamento di ogni Configurazione Infrastrutturale attraverso il calcolo dei parametri definiti al punto 4, rispetto allo Scenario di Riferimento, al fine di stilare l'elenco delle opere prioritarie.
- 6.(D) La Provincia applica tale procedura quale strumento di supporto alla decisione per le attività di programmazione e monitoraggio degli interventi infrastrutturali sulla rete stradale in sede di definizione e di aggiornamento dei piani di competenza provinciale di cui all'art. 12.5. Inoltre, in sede di formazione del piano poliennale degli investimenti, la Provincia formula una graduatoria di priorità tenendo conto dei risultati e del punteggio ottenuto da ciascuna opera sulla base della metodologia sopra descritta.
- 7.(D) La Provincia può deliberare investimenti in opere stradali che si discostino dalla graduatoria di priorità come sopra costruita, sulla base di specifici studi di fattibilità e motivazioni specifiche ed esplicitate che giustificano lo scostamento dalla graduatoria stessa.

Art. 12.15 - Le opere strategiche prioritarie della viabilità provinciale


- 1 (D) Sulla base della procedura di cui all'art.12.14 il PMP ha individuato le seguenti opere strategiche prioritarie :
- Asse Intermedia di Pianura;
 - Asse Pedemontana "Nuova Bazzanese";
 - Asse Fondovalle Savena "Variante di Rastignano";
 - Asse Nuova Galliera da via Corticella alla SP3;
 - Asse trasversale di Pianura "Variante di Sala Bolognese";
 - Asse trasversale di Pianura "variante da Budrio cimitero a Villa Fontana";
 - Asse trasversale di Pianura " Variante di Funo";
 - Complanare da Ponte Rizzoli a SP28;
 - Asse S. Giovanni-via Emilia "Variante delle Budrie";
 - Asse Lungosavona "dalla rotonda Bentivogli a via dell'Industria" (III° lotto);

- Asse Nuova Galliera “Variante del centro abitato di San Giorgio di Piano”;
 - Asse via Emilia “Circonvallazione est di Imola Nuovo ponte sul Santerno”;
 - Asse via Emilia “Circonvallazione ovest di Imola”;
 - Asse Centese Variante alla SP42 “Circonvallazione di Pieve di Cento”;
 - Asse Centese Variante alla SP42 “Circonvallazione di Castello D'Argile (via Oriente)”;
 - Asse Centese Variante alla SP42 “Circonvallazione di Argelato da via Ronchi a via Canaletta-Osteriola”;
 - Asse Bassa Bolognese Variante a sud dell' attuale SP44;
 - Asse Bassa Bolognese Circonvallazione di Bentivoglio;
 - Asse Bassa Bolognese “Nuovo casello autostradale di Bentivoglio”;
 - Asse Bassa Bolognese potenziamento in sede da “via Saletto alla SS64 Ferrarese”;
 - Asse Bassa Bolognese potenziamento in sede e nuova realizzazione dalla “SS64 Ferrarese alla SP5 San Donato”;
 - Asse Ferrarese (SS64) “Variante est di Altedo” e collegamento con Baricella;
 - Asse Zenzalino (SP6) “Variante di Molinella”.
- 2(l) La Provincia promuove azioni finalizzate alla fattibilità economica finanziaria degli interventi per la realizzazione delle opere individuate strategiche-prioritarie da PMP. Tali azioni sono riconducibili al “contributo alla sostenibilità” definito nel Piano del Commercio ed alla “perequazione territoriale” così come indicato nell’art.15.6 del PTCP.

Art. 12.16 - Disposizioni per l’inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane

- 1.(D) Oltre alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 5/11/2001, e successive modificazioni e integrazioni, e alle norme dettate dal PRIT ed agli indirizzi contenuti nelle "Linee Guida per la progettazione integrata delle strade" pubblicate dalla Regione,, i progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede devono rispettare le direttive e gli indirizzi del presente articolo. Le medesime direttive costituiscono inoltre norme di indirizzo da applicarsi, in via preferenziale e nei limiti del possibile, anche negli interventi di adeguamento di sedi stradali preesistenti. Si richiamano

Assetto strategico funzionale della rete ferroviaria

	Nuova stazione centrale di Bologna
	Stazioni principali del SFM (art. 12.7, comma 2)
	Stazioni e fermate del SFM (art. 12.6)
	Stazioni e fermate del SFM da sottoporre a verifica di fattibilità
	Stazioni e fermate ferroviarie esterne al confine provinciale o non SFM
	Nodi principali del SFM (art. 12.7, comma 2)
	Stazioni e fermate SFM di scambio con l'auto (art. 12.6, comma 4)
	Stazioni e fermate SFM primarie di scambio con il TPL (art. 12.6, comma 5)
	Stazioni e fermate SFM secondarie di scambio con il TPL (art. 12.6, comma 5)
	Parcheggi scambiatori strategici del SFM (art. 12.6, comma 4)
	Areali strategici di interscambio del trasporto collettivo (art. 12.6, comma 6)
	Stazioni strategiche per funzioni commerciali (art. 12.7, comma 4)
	Ambiti di stazione idonei ad ospitare commercio (art. 12.7, comma 4)
	Linee Alta Velocità/Alta Capacità
	Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 30 minuti (art. 12.7, comma 3)
	Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 60 minuti (art. 12.7, comma 3)
	Tracciati ferroviari esistenti e di progetto

Assetto strategico funzionale del TPL



Linee portanti del TPL, ad alta frequenza (art. 12.8, comma 2)



Linee portanti del TPL, a media frequenza (art. 12.8, comma 2)



Principali linee locali del TPL, a media frequenza (art. 12.8, comma 2)



Principali linee locali del TPL, a bassa frequenza (art. 12.8, comma 2)



Percorsi delle linee extraurbane e suburbane del TPL nell'area centrale



Linee di trasporto collettivo ad alta capacità



Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL (art. 12.12, comma 7)



Principali percorsi ciclabili esistenti (art. 12.9)



Principali percorsi ciclabili di progetto (art. 12.9)



Percorsi ciclabili di progetto lungo il fiume Reno (art. 12.9)



Reinternalizzazione dei costi di trasporto privato: Road Pricing (art. 12.17, comma 1)



Autostrade di progetto (art. 12.12)



Rete stradale esistente (art. 12.12)



Rete stradale di progetto (art. 12.12)




Ambiti a domanda debole o dispersa di TPL (art. 12.8, comma 3)



Poli funzionali (art. 9.4)



Centri Urbani



- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l'idoneità o la non idoneità all'insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell'attività, ovvero una valutazione dell'entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidentalità dell'area al fine di verificare la presenza di criticità e punti neri sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell'attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovracomunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lughese" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"

- SP75 da Calderino alla SP27;
 - SP81 “Campeggio”
 - SP325 ‘Val di Setta’ dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
 - SP623 ‘del Passo Brasa’;
 - Asse Fondovalle Savena;
 - Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;
- 2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell’attuale tracciato dell’autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Rioveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell’accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell’attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell’attuale tracciato che nell’ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
- 3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell’Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
- 4.(D) Nella tav. 4A delPMP sono individuati:
- i caselli autostradali esistenti;
 - i caselli autostradali di progetto;
 - i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.
- Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l’ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.
- Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l’ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull’attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell’accessibilità al territorio circostante.
- 5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province".
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).